

COMUNE DI VILLORBA

Provincia di Treviso

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto la concessione dei seguenti servizi:

- servizio di pubbliche affissioni;
- servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Art. 2 - Norme generali

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, da tutte le altre norme e Regolamenti c.li in materia di pubblicità, pubbliche affissioni e tributi locali e, per quanto applicabili, dai principi generali relativi ai contratti pubblici. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e partecipazione alla procedura di affidamento della concessione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 35, 36, 37 dello stesso decreto, fermo restando, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 in capo a tutti i concorrenti, ancorché costituiti o costituendi in forma di raggruppamento o consorzio, nonché il possesso dei requisiti specifici previsti per i concessionari dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali.

Con gli atti di gara verranno puntualmente definiti i requisiti atti a dimostrare l'idoneità e la capacità professionale, tecnica, economica e finanziaria dei concorrenti per le finalità di cui al presente capitolato.

Art. 4 - Cauzioni

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, cauzione definitiva costituita nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applica quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con beneficio di riduzione della cauzione riconosciuto ai concorrenti in possesso della certificazione di qualità. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà restituita o svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 5 - Rapporti con l'Ente e il contribuente

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a garantire:

- la consulenza per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o tariffarie;
- la collaborazione con gli uffici tecnici comunali per la gestione delle manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni;
- l'applicazione, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, dello statuto del contribuente (L. 212/2000), nonché adeguata assistenza nello svolgimento, da parte dei medesimi degli adempimenti previsti dalla legge e dai Regolamenti comunali in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
- ogni altro servizio od attività aggiuntiva offerti in sede di gara

Art. 6 – Concessione di Poteri

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i del concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della L. 27.12.2006, n. 296.

Il concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Il concessionario, diverso dal Concessionario del servizio nazionale della riscossione, sottoscrive le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della legge 296/2006, ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.

Qualora se ne ravvisasse l'interesse pubblico e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali, come ad esempio la riscossione coattiva.

Art. 7 - Decorrenza e durata della concessione

La concessione ha durata per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2013. Alla scadenza del predetto periodo, il Comune potrà affidare con la procedura di cui all'art. 57, comma 5, Lett. b), per la durata massima di altri tre anni, la concessione in oggetto.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in altro/i tipo/i di entrata/e ovvero a modificarne i presupposti, il concessionario potrà continuare le

attività necessarie per la gestione delle entrate, in conformità alle nuove disposizioni, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione fossero emanate disposizioni legislative comportanti l'abolizione della concessione stessa.

Art. 8 - Corrispettivo dei servizi, minimo garantito e anticipazione

I servizi oggetto della concessione sono remunerati ad aggio calcolato sulle somme riscosse dal concessionario nella misura percentuale offerta in sede di gara, che dovrà essere inferiore al 14,50%. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 tutti i corrispettivi spettanti al concessionario sono revisionati con cadenza annuale. L'ufficio competente dell'Ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno di concessione, procede alla revisione del prezzo sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In mancanza dei predetti dati, spetta al concessionario il diritto alla revisione dei prezzi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT – FOI).

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dell'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale. Il concessionario tratterrà ogni anno in occasione del primo riversamento i costi annuali della sicurezza interferenziale indicati nel bando di gara.

Il minimo annuo che dovrà essere garantito per i servizi in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni), al netto dell'aggio, è fissato in € 250.000,00, ovvero nella maggior somma che risulterà offerta in gara. Il minimo garantito dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate trimestrali anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia.

Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico della concessione, la riduzione delle entrate in concessione, in misura superiore al 10%, derivante da nuove disposizioni normative o variazioni di tariffa, sarà compensata con una proporzionale diminuzione del minimo garantito ed un proporzionale aumento dell'aggio spettante al concessionario. Parimenti l'incremento di gettito per le stesse cause e sempre in misura superiore al 10%, sarà compensato con un proporzionale aumento del minimo garantito ed una proporzionale riduzione dell'aggio.

Al concessionario saranno riconosciuti i diritti di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione della concessione nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, come attuato dal Regolamento previsto dalla predetta disposizione normativa.

Art. 9 - Versamenti

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle somme riscosse, ripartite per ciascuna entrata, al netto dell'aggio contrattualmente pattuito, entro 20 (venti) giorni dalle scadenze trimestrali stabilite al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel trimestre, al lordo e al netto dell'aggio.

L'importo del versamento non potrà essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, oltre alle eventuali somme accessorie riscosse, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa del minimo garantito.

Ciascun concorrente può offrire di anticipare una percentuale delle somme che si presume saranno riscosse nel trimestre d'imposta in corso al momento della richiesta da parte dell'Ente. La misura percentuale dell'anticipazione è riferita alle somme riscosse nel trimestre dell'anno d'imposta precedente a quello in corso al tempo della domanda. Si applica il criterio di cassa. In nessun caso il concessionario sarà tenuto ad anticipare somme relative

ad anni o trimestri d'imposta successivi a quello in essere al momento della domanda. Il concessionario versa l'anticipazione entro 10 giorni dalla formale richiesta. Il concessionario trattiene le somme anticipate nel primo rendiconto successivo al versamento dell'anticipazione. Nel primo anno di gestione le somme riscosse nel trimestre dell'anno d'imposta precedente sono comunicate al concessionario direttamente dall'Ente. Nell'ultimo anno di gestione contrattuale l'Ente non può chiedere l'anticipazione.

Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi moratori, ai sensi del D.lgs 231/2002.

In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario anche con riferimenti agli interessi moratori, il Comune può procedere ad escussione della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 14 e alla immediata risoluzione del contratto, previa decadenza della concessione.

Art. 10 - Modalità operative

Servizio pubbliche affissioni – impianti e attrezzature

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri).

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni alla misura contenuta nell'art. 46 del Regolamento c.le per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. A tale fine il concessionario è tenuto a fornire ed installare a regola d'arte mq. 225,5 di impianti della tipologia prevista nel regolamento c.le e nel piano delle pubbliche affissioni. Gli oneri economici derivanti, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune di Villorba. E', altresì, a carico del Concessionario l'onere, a stralci, di eventuali sostituzioni, forniture di impianti della tipologia prevista nel Regolamento c.le e nel piano delle pubbliche affissioni. Il Comune potrà richiedere la fornitura e l'installazione di impianti per pubbliche affissioni in misura superiore alla superficie prevista dal vigente regolamento c.le, previa valutazione di congruità e convenienza del prezzo offerto dal Concessionario.

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Villorba – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il codice di individuazione dell'impianto.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto.

Ogni attività di sostituzione, nuova installazione o manutenzione straordinaria di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da interferenza.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti ed alla rimozione delle affissioni abusive, procedendo in tal caso all'irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le affissioni devono essere eseguite con personale del concessionario assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.

Gestione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel progetto tecnico offerto in gara e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di pagamento;
2. a trasmettere nel mese di dicembre di ciascun anno, in formato idoneo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e negli altri spazi pubblici riservati alla comunicazione istituzionale dell'Ente, le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta, il recapito istituito nel territorio comunale per la gestione del servizio ed ogni altra informazione utile al contribuente per l'assolvimento degli adempimenti connessi o conseguenti all'esposizione pubblicitaria richiesti dalla Legge o dai regolamenti;
3. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni abusive e/o non dichiarate. Entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza biennale dovrà essere effettuato un censimento/accertamento generale di tutti gli impianti destinati alla pubblicità e alle pubbliche affissioni. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Servizi aggiuntivi

Al concessionario sarà richiesto lo svolgimento di servizi aggiuntivi e strumentali volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

In particolare il progetto tecnico dovrà contenere la proposta di redazione del Piano degli impianti pubblicitari e del Piano per le Pubbliche Affissioni ai sensi degli articoli 3 e 36 comma 8 del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e delle disposizioni di cui al capo V del Regolamento comunale, prevedendo nello specifico termini e modalità tecniche, amministrative ed esecutive per:

1. lo svolgimento del censimento analitico e massivo di tutti gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale con rilevazione di tutte le posizioni regolari e non;
2. l'analisi di tutti i regolamenti vigenti che incidono nei procedimenti autorizzatori e tributari conseguenti all'installazione degli impianti o dei mezzi pubblicitari e relative modifiche;
3. la redazione di tavole planimetriche e delle norme tecniche di attuazione;
4. la fornitura di un software per la verifica delle installazioni esistenti e delle nuove autorizzazioni.

In sede di valutazione dell'offerta tecnica si terrà conto, in particolare, delle metodologie e tecniche applicate ai fini dei suddetti numeri 1, 2, 3 e 4. Con riferimento al punto 4, nella valutazione verrà attribuita particolare rilevanza all'offerta che prevede la fornitura di un software che:

- consenta anche la gestione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;

- operi su piattaforma Windows xp, in grado di interfacciarsi con i programmi Intergraph Corporation (Geomedia od altri programmi in uso presso il servizio Urbanistica ed Edilizia)
- garantisca l'individuazione di ogni installazione tramite coordinate, da concordare con l'ufficio urbanistica, rilevate con sistemi GPS.

Servizi gratuiti

Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese:

- l'affissione di tutti i manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 o di altra disposizione legislativa o regolamentare;
- ogni altro servizio di comunicazione ed informazione istituzionale offerto in sede di gara;

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Responsabilità del Concessionario

Dal giorno delle consegne e di effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di concessione e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dalle attività in concessione.

Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Recapito per l'utenza

Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale dedicato al servizio di sportello per il contribuente. L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "[Denominazione della ditta concessionaria] – Concessionario del Comune di Villorba – Servizio pubbliche affissioni e gestione [indicare le entrate gestite]" o simile. L'ufficio di recapito deve essere dotato di collegamento telefonico, posta elettronica e internet. L'ufficio deve assicurare l'apertura al pubblico per almeno 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, compresa almeno un'apertura pomeridiana.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

Divieti

I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e devono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni.

E' nulla la cessione del contratto a terzi. E' fatto espresso divieto di sub concessione. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per il servizio di

sportello al contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente. Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Sicurezza ed igiene del lavoro

1. Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

2. Il concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

La gestione contabile

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.

Per la gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26.04.1994.

Entro il termine coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia e per anno di competenza (ad esempio I.C.P. temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto giudiziale, salvo diverse disposizioni normative.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In particolare il concessionario deve rendere conto delle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.

La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 30 (trenta) giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare.

Entro 20 (venti) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire al Comune, o direttamente al nuovo concessionario, tutta la documentazione tenuta per la gestione contabile del servizio ai sensi di legge o di regolamento e l'archivio completo degli elementi identificativi delle utenze (soggetti passivi di imposta, oggetto e base imponibile) su supporto cartaceo ed informatico e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Entro lo stesso termine dovrà cessare ogni atto inerente la gestione.

Art. 12 – Oneri del Comune

Il Comune, attraverso gli organi tecnici, amministrativi e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.

A tal fine, s'impegna a:

- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Art. 13 - Ispezioni e controlli

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

Art. 14 – Inadempimento, penalità e clausola risolutiva espressa

Il Comune, in caso di inadempimenti che possano incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al Concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine assegnato il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorso il termine assegnato senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, da determinarsi a seconda della gravità e del danno provocato, per ciascuna contestazione formalmente eseguita, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 15:

- a. per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita, € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 5.000,00;
- b. per la mancata effettuazione delle attività previste dall'art. 10 con le cadenze ivi indicate da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00;
- c. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, verrà applicata una penale da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione.

Per notificazione si intende anche la trasmissione a mezzo posta raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento.

Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione c.le.

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni, anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

Art. 15 - Decadenza e risoluzione del contratto

La decadenza del concessionario è pronunciata dall'Ufficio competente dell'Ente, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
- c. fallimento o concordato preventivo;
- d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

- e. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- f. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- g. inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, la mancata costituzione del deposito cauzionale o il suo mancato reintegro, l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, continuate irregolarità, omissioni o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni trimestrali, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del concessionario.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale e qualora insufficiente si rivale sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Qualora nel corso della gestione, si verificano situazioni tali da determinare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in riferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.

Art. 16 - Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello del Tribunale di Treviso.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.